

Decreto del 2 gennaio 1998 n. 28 - Min. Finanze

Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1998

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Catasto dei fabbricati.

Articolo 2

Unita' immobiliare.

Articolo 3

Immobili oggetto di censimento.

Articolo 4

Identificazione catastale.

Articolo 5

Norme generali di conservazione.

Articolo 6

Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria.

Articolo 7

Modalita' semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria.

Articolo 8

Qualificazione, classificazione e tariffe d'estimo. Accertamento e classamento delle unita' immobiliari.

Articolo 9

Mutazioni soggettive ed oggettive delle unita' immobiliari iscritte d'ufficio.

Articolo 10

Accesso alla proprieta' privata.

Articolo 11

Requisiti di base della cartografia.

Articolo 12

Contenuti tematici della cartografia.

Articolo 13

Tematismo del possesso o della proprieta'.

Articolo 14

Tematismo della potenzialita' produttiva del suolo.

Articolo 15

Struttura logica dell'archivio informatizzato di cartografia.

Articolo 16

Contenuti informativi della cartografia.

Articolo 17

Elaborazione e rappresentazione della cartografia informatizzata.

Articolo 18

Valenza documentale della cartografia.

Articolo 19

Punti fiduciali.

Articolo 20

Maglia primaria dei punti fiduciali.

Articolo 21

Maglia secondaria dei punti fiduciali.

Articolo 22

Disciplina dei lavori topografici e cartografici.

Articolo 23

Rappresentazione cartografica.

Articolo 24

Precisioni plano-altimetriche della mappa.

Articolo 25

Norme di conservazione.

Articolo 26

Formazione del catasto dei fabbricati.

Articolo 27

Conservazione del catasto dei fabbricati.

Articolo 28

Specifiche tecniche della cartografia.

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 11 marzo 1998

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che disciplinano, rispettivamente, la costituzione del catasto dei fabbricati e le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala;

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che disciplina l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142;

Visto l'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale è stata disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari e dei relativi criteri, nonché delle commissioni censuarie;

Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale è stata disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;

Visto l'articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che prevede nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli;

Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, che reca norme per il perfezionamento e revisione del sistema catastale;

Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68, che reca norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina delle produzioni e dei rilevamenti terrestri e idrografici;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che disciplina l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-8560/UCL del 10 dicembre 1997;

A d o t t a

il seguente regolamento:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Catasto dei fabbricati.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. Il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizio nazionale.

2. Il minimo modulo inventariale e' l'unita' immobiliare.
3. L'insieme delle unita' immobiliari e degli altri beni immobili oggetto di censimento siti nello stesso comune, sui quali insistono diritti reali o oneri reali omogenei, costituiscono un'unica partita nel catasto dei fabbricati. Le partite sono numerate progressivamente nell'ambito del comune, e contengono, oltre agli elementi identificativi degli immobili, dei soggetti, e dei relativi diritti reali, anche gli estremi dei documenti che ne giustificano l'iscrizione e le eventuali successive mutazioni, nonche' ogni altra indicazione prevista dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Unita' immobiliare.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. L'unita' immobiliare e' costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialita' di autonomia funzionale e reddituale.
2. L'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola costituiscono unita' immobiliari da denunciare in catasto autonomamente.
3. Sono considerate unita' immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonche' gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unita' immobiliari i manufatti prefabbricati ancorche' semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Immobili oggetto di censimento.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unita' immobiliari, come definite all'articolo 2.
2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili:
 - a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;
 - b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado;
 - c) lastrici solari;
 - d) aree urbane.
3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilita' reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
 - a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m(elevato a)2;
 - b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
 - c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
 - d) manufatti isolati privi di copertura;
 - e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m(elevato a)3;
 - f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonche' quelle di cui alla

lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o piu' unita' immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unita'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Identificazione catastale.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. A ciascuna unita' immobiliare e comunque ad ogni bene immobile, quando ne occorra l'univoca individuazione, e' attribuito un identificativo catastale.
2. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio, sono disciplinati i criteri tecnici per la standardizzazione dell'identificativo catastale dei beni immobili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Norme generali di conservazione.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con [regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 1939, n. 1249](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. Ai fini della applicazione delle modalita' semplificate di denuncia, di cui all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria:
 - a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati gia' inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;
 - b) le unita' afferenti fabbricati gia' censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 m² (elevato a)2 ; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purché abbiano modesta consistenza planovolumetrica;
 - c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile e' censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilita' non e' conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Modalita' semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. La denuncia delle costruzioni, che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, si effettua mediante la presentazione della documentazione prevista dalla normativa citata all'articolo 5, per l'accatastamento delle unita' immobiliari urbane. E' facolta' del tecnico di parte allegare, in luogo del tipo mappale, inquadrato sui punti fiduciali, un documento per l'aggiornamento cartografico redatto dal tecnico medesimo con la compilazione di un libretto delle misure, sulla base di elementi desunti da fonti cartografiche, ivi comprese le foto aeree, ovvero con misure atte a posizionare il fabbricato rispetto ai confini di particella o capisaldi della mappa. Al libretto di misure e' allegato un estratto di mappa con l'indicazione della costruzione. Nel caso di atto di aggiornamento gia' prodotto, ma non inserito in atti, in luogo della presentazione dell'estratto di mappa, e' sufficiente la citazione degli estremi di presentazione in catasto del suddetto atto.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, secondo periodo, il dipartimento del territorio provvede alla predisposizione di una apposita procedura informatica, che sara' fornita gratuitamente ai consigli nazionali delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, affinche' provvedano ad una loro diffusione fra gli iscritti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Qualificazione, classificazione e tariffe d'estimo. Accertamento e classamento delle unita' immobiliari.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. Fino all'entrata in vigore delle nuove discipline di cui all'articolo 3, commi 154 e 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le operazioni di accertamento e di classamento delle unita' immobiliari da iscrivere al catasto dei fabbricati si applica, per quanto non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Mutazioni soggettive ed oggettive delle unita' immobiliari iscritte d'ufficio.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. In caso di variazione nello stato o nella destinazione d'uso, anche solo parziale, di una unita' immobiliare iscritta d'ufficio al catasto dei fabbricati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, secondo periodo, ovvero quando e' necessario conoscerne la rendita catastale ai fini fiscali, la parte provvede al completamento dell'accatastamento con le modalita' previste dal presente capo, per tutte le unita' derivate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la volturazione di unita' immobiliari, conseguente ad atti traslativi o costitutivi di diritti reali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Accesso alla proprieta' privata.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. Per le operazioni di formazione e di conservazione del catasto dei fabbricati, i funzionari degli uffici del territorio, espressamente delegati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere alle

proprietà private dietro preavviso di almeno sette giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tecnici professionisti abilitati alla redazione di atti di aggiornamento cartografico, limitatamente all'accesso, ove necessario, a punti fiduciali. Gli ordini professionali rilasciano, a tal fine, speciali tessere di riconoscimento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 - Requisiti di base della cartografia.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. La cartografia è costituita da un archivio informatizzato e presenta i requisiti di essere:
 - a) definita ed appoggiata ad una maglia di riferimento di punti fiduciali, individuati planoaltimetricamente nel sistema di riferimento nazionale;
 - b) costituita da una rappresentazione planoaltimetrica basata sul tematismo fondamentale dei possessi o delle proprietà e quello della potenzialità produttiva agricola;
 - c) aggiornata con precisioni topometriche differenziate, in funzione della conformazione orografica del territorio e della diversa rilevanza urbanistica ed economica dei terreni;
 - d) costituita da una rappresentazione di tipo numerico a carattere vettoriale o digitale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 - Contenuti tematici della cartografia.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. Nella cartografia sono rappresentati i seguenti tematismi informativi:
 - a) vertici di riferimento rappresentati dalla maglia dei punti fiduciali;
 - b) particelle rappresentative dei possessi o proprietà dei terreni, nonché della potenzialità produttiva del suolo;
 - c) particelle rappresentative dei fabbricati e delle eventuali loro aree pertinenziali;
 - d) tessuto connettivo pubblico o di uso pubblico costituito dalla rete e dalle infrastrutture viarie e fluviali, con relativa toponomastica;
 - e) particolari topografici anche di non specifico interesse catastale e altre informazioni, che permettono una migliore lettura della cartografia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 - Tematismo del possesso o della proprietà.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. La cartografia ha come tematismo fondamentale di riferimento quello della geometria dei possessi o delle proprietà.
2. L'elemento inventariale minimo della cartografia è la particella di possesso costituita da una porzione di terreno, sito nello stesso comune e foglio di mappa, caratterizzata da continuità fisica ed isopotenzialità produttiva, nonché da omogeneità dei diritti reali sullo stesso insistenti.
3. I fabbricati con le relative aree pertinenziali costituiscono distinte particelle. Non sono oggetto di rappresentazione le aree pertinenziali non delimitate sul terreno, ovvero eccedenti il doppio dell'area coperta in pianta dalle costruzioni, qualora le stesse aree siano destinate all'ordinaria coltura.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 - Tematismo della potenzialita' produttiva del suolo.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. Nella cartografia sono rappresentate le informazioni relative al tematismo della potenzialita' produttiva dei suoli, previsto dall'[articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 1993, n. 75](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 - Struttura logica dell'archivio informatizzato di cartografia.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. La struttura logica degli archivi informatizzati della cartografia e' costituita da diversi livelli logici, ovvero da categorie omogenee di elementi informativi. Detti livelli concernono:

- a) la maglia dei punti fiduciali;
- b) il tematismo del possesso o delle proprieta' e dell'isopotenzialita' produttiva del suolo;
- c) le linee perimetrali dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza;
- d) gli elementi individuativi del collegamento con gli archivi informatizzati dei dati amministrativocensuari;
- e) altri elementi informativi geometrici di interesse catastale, quali l'uso pubblico del suolo e la simbologia catastale;
- f) ulteriori elementi informativi geometrici anche di non specifico interesse catastale, atti ad una migliore lettura della cartografia.

2. Il dipartimento del territorio, con decreto del direttore generale, ha facolta' di prevedere ulteriori livelli logici, qualora le esigenze di gestione della cartografia informatizzata lo richiedano.

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 - Contenuti informativi della cartografia.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. I contenuti informativi della cartografia sono di natura metrica, cronologica, qualitativa e amministrativa.
2. Le informazioni di natura metrica riguardano le coordinate piane nella rappresentazione di Gauss-Boaga e le informazioni altimetriche costituite dalle curve di livello e da punti quotati, tra cui i punti fiduciali e i vertici delle particelle; le informazioni altimetriche possono essere acquisite da cartografie tecniche di altre istituzioni, previa verifica di conformita' alle disposizioni del presente regolamento da parte del dipartimento del territorio; le informazioni di natura cronologica riguardano la storicizzazione degli elementi acquisiti ed aggiuntivi; le informazioni di natura qualitativa distinguono l'attendibilita' dell'informazione in funzione delle metodologie di acquisizione del dato e dello scopo dell'aggiornamento; le informazioni di natura amministrativa consentono il collegamento con gli archivi informatizzati dei dati amministrativocensuari dei terreni e dei fabbricati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 - Elaborazione e rappresentazione della cartografia informatizzata.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. La rappresentazione cartografica, ottenuta dalla elaborazione dei dati presenti nel relativo archivio informatizzato, conserva i contenuti informativi ed i simboli della mappa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con la sola eccezione dei perimetri dei fabbricati, che vengono evidenziati con una linea di spessore maggiore rispetto a quello delle rimanenti linee.

[Torna al sommario](#)

Articolo 18 - Valenza documentale della cartografia.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. Ai sensi dell'[articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 650](#), la raccolta dei fogli di mappa ottenuti con le modalità di cui all'articolo 17, unitamente a quelli su supporto cartaceo preesistenti conservati dalle sezioni del catasto terreni, costituisce la cartografia ufficiale del dipartimento del territorio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 19 - Punti fiduciali.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. Il punto fiduciale è un particolare topografico, univocamente individuato e geometricamente definito, idoneo ad essere utilizzato come riferimento per tutte le misure inerenti le operazioni di formazione e adeguamento della cartografia e di redazione degli atti geometrici di aggiornamento.
2. L'insieme dei punti fiduciali identifica nel territorio due distinte maglie che vengono definite primaria e secondaria, in relazione ai requisiti indicati negli articoli 20 e 21.
3. L'insieme dei punti fiduciali, unitamente ai vertici di riferimento degli altri organi cartografici dello Stato, costituisce un archivio unitario, creato d'intesa con gli organi medesimi presso il dipartimento del territorio.
4. Il dipartimento del territorio, in qualità di organo cartografico dello Stato, può certificare la qualità dei vertici di riferimento istituiti da enti pubblici o privati nello svolgimento dei rilevamenti di competenza. La certificazione è resa previa verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché da eventuali capitoli tecnici definiti d'intesa con gli altri organi cartografici produttori di vertici. Tali vertici, ottenuta la certificazione, possono essere inseriti nell'archivio di cui al comma 3.
5. Nuove modalità operative nella determinazione della maglia primaria e secondaria dei punti fiduciali, conseguenti agli sviluppi tecnologici, sono disciplinati con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 - Maglia primaria dei punti fiduciali.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. La maglia primaria dei punti fiduciali è costituita da vertici aventi densità territoriale di un punto ogni mille ettari, determinati con riferimento alla rete dell'istituto geografico militare.

2. I vertici della maglia sono conservati dal dipartimento del territorio. Per la loro individuazione sul territorio e la loro conservazione, si applicano le disposizioni previste dalla [legge 2 febbraio 1960, n. 68](#), concernente "norme

sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici".

3. La maglia primaria puo' essere composta anche di vertici di riferimento realizzati da altre istituzioni pubbliche o private, purché rispondenti ai requisiti di precisione stabiliti nel presente regolamento e verificati dal dipartimento del territorio.

4. La maglia primaria presenta le seguenti precisioni intrinseche: a) nel posizionamento planimetrico:

$(\Delta N(\text{elevato a } 2) + \Delta E(\text{elevato a } 2))\text{elevato a } 1/2 < o = 0.15\text{m}$ b) nel posizionamento altimetrico:

$|\Delta H| < o = 0.20\text{m}$

dove:

ΔN , ΔE sono le differenze fra le coordinate di un punto fiduciale riportate sulla monografia e quelle dello stesso punto ricavate con operazioni di collegamento al vertice IGM95 più vicino;

ΔH è la differenza tra la quota geoidica di un punto fiduciale riportata sulla monografia e quella dello stesso punto, ricavata con operazioni di livellazioni di precisione appoggiate alla rete sopra menzionata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 21 - Maglia secondaria dei punti fiduciali.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. La maglia secondaria viene definita con una densità di un vertice ogni venticinque ettari. I vertici della maglia sono individuati con metodologie di rilievo e con le precisioni intrinseche di cui al comma 3, differenziate in funzione dell'urbanizzazione e della morfologia del territorio.

2. I vertici della maglia secondaria possono essere integrati o aggiornati nelle coordinate, qualora siano soggetti a nuove rilevazioni da parte di altre istituzioni pubbliche o private, purché le nuove informazioni di aggiornamento rispondano a requisiti di maggiore precisione rispetto a quelle precedenti.

3. Per la maglia secondaria dei vertici di riferimento vengono stabilite le seguenti precisioni intrinseche:

a) nel posizionamento planimetrico:

$(\Delta N(\text{elevato a } 2) + \Delta E(\text{elevato a } 2))\text{elevato a } 1/2 < o = T$

p

b) nel posizionamento altimetrico:

$|\Delta H| < o = T$

H

dove:

1) $T = 0.20$ m, $T = 0.30$ m, per le aree urbanizzate o di

p H espansione urbanistica;

2) $T = 0.25$ m, $T = 0.40$ m, per le aree agricole in pianura o p H media collina;

3) $T = 0.30$ m, $T = 0.50$ m, per le aree agricole di alta collina

p H o montagna.

[Torna al sommario](#)

Articolo 22 - Disciplina dei lavori topografici e cartografici.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. Il rilevamento topografico e la formazione della cartografia sono eseguiti in economia ovvero attraverso appalti.
2. La cartografia viene realizzata direttamente in formato numerico, mediante elaborazione delle misure direttamente rilevate sul terreno o sul modello stereoscopico restituito analiticamente o attraverso tecniche di cartografia digitale.
3. La cartografia e' inquadrata planoaltimetricamente nel sistema geodetico nazionale.
4. Le metodologie di formazione della cartografia e della struttura del relativo archivio informatizzato sono disciplinate dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 23 - Rappresentazione cartografica.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. La cartografia catastale e' rappresentata in fogli di mappa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 - Precisioni plano-altimetriche della mappa.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. Le precisioni della mappa sono commisurate alle caratteristiche delle zone, oggetto di rilievo e di rappresentazione.

2. Per i punti della mappa catastale, sono stabiliti i seguenti criteri per la definizione delle tolleranze planimetriche ed altimetriche:

- a) le coordinate (N' , E') di un punto P del terreno

p p

memorizzate nell'archivio informatizzato e le coordinate dello stesso punto (N , E) ricavate con operazioni topografiche sufficientemente p p

precise e riferite ai vertici della rete geodetica di inquadramento della mappa, devono soddisfare la relazione:

$$\sqrt{\frac{(N'_p - N_p)^2 + (E'_p - E_p)^2}{p^2}} < 0 = T$$

in cui T e' uguale a:

p

- 1) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
- 2) 0.80 m per le aree agricole in pianura o media collina;
- 3) 1.60 m per le aree agricole di alta collina o montagna;

b) la differenza tra la quota H prime di un punto del terreno, memorizzata nell'archivio informatico e la quota H dello stesso punto ricavata direttamente con operazioni sufficientemente precise, deve soddisfare la seguente relazione:

$$| H' - H | < 0 = T$$

H

in cui T :

H

1) per i punti quotati isolati, e' uguale a:

- a) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
- b) 0.60 m per le aree agricole di pianura o media collina;
- c) 1.00 m per le aree agricole di alta collina o montagna;

2) per i punti appartenenti a curve di livello, e' uguale a:

- a) 0.60 m per aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
- b) 0.90 m per aree agricole di pianura e media collina;
- c) 1.80 m per aree agricole di alta collina o montagna.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 - Norme di conservazione.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini dell'aggiornamento delle mappe catastali eseguito d'ufficio o proposto dall'utenza tecnica esterna, si applicano la normativa di conservazione del catasto dei terreni e le istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 26 - Formazione del catasto dei fabbricati.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della formazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano.

2. La formazione del catasto fabbricati e' avviata, anche a mezzo di rilievi aereofotografici, a cura del dipartimento del territorio e completata a cura della parte, con le modalita' previste nell'articolo 9. Gli uffici dipendenti provvedono alla iscrizione, nel catasto dei fabbricati, senza attribuzione di rendita e con apposita annotazione di provenienza attestante la mancanza di elaborati tecnici, delle costruzioni o porzioni di esse censite ovvero denunciate al catasto terreni entro la data di entrata in vigore del presente regolamento. In sede di aggiornamento degli atti del catasto dei fabbricati con le procedure automatiche previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1994, n. 300, e' facolta' dell'ufficio di operare in deroga al principio della continuita' storica delle iscrizioni catastali.

3. L'inizio delle operazioni di formazione e' oggetto di preavviso alla cittadinanza. Il dipartimento del territorio pubblica le risultanze delle operazioni di cui al comma 2, secondo periodo. Avverso alle predette risultanze sono ammessi reclami e osservazioni con le modalita' previste dalla normativa richiamata all'articolo 5, limitatamente alle incoerenze eventualmente introdotte negli archivi in seguito alle operazioni di

migrazione delle informazioni dal catasto terreni a quello dei fabbricati.

4. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, vengono definite le fasi di formazione del catasto dei fabbricati e le modalita' tecniche ed operative di attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3.

[Torna al sommario](#)

Articolo 27 - Conservazione del catasto dei fabbricati.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. Fino al completamento delle operazioni di formazione del catasto dei fabbricati previste all'articolo 26, per le mutazioni nello stato di diritto delle costruzioni rurali si applica la normativa di conservazione del catasto dei terreni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 28 - Specifiche tecniche della cartografia.

In vigore dal 11 marzo 1998

1. Fino al completamento delle operazioni di adeguamento degli atti censuari del catasto terreni e della cartografia alla disciplina prevista dall'[articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 1993, n. 75](#), relativa alla definizione dei nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialita' produttiva dei suoli, hanno validita' le attuali specifiche tecniche della cartografia catastale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)
